



# CITTÀ DI RAGUSA

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 23/03/2021**

### **OGGETTO: LINEE GUIDA PER MERCATINI DI HOBBISTI, OPERE DI INGEGNO E SVUOTA CASE. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno, addi ventitre del mese di Marzo alle ore 17:41 e ss, nella Sede Municipale, in videoconferenza, nel rispetto delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 23 del 20 marzo 2020, prorogata con determinazione sindacale n. 1 del 07 gennaio 2021, si è riunita la Giunta Comunale.  
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassi,

Eseguito l'appello risultano, in videoconferenza:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco		Assente
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore		Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore		Assente
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		5	3

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti in videoconferenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Linee guida per mercatini di hobbisti, opere di ingegno e svuota case. Approvazione.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puglisi, Dirigente del Settore VI, unitamente alla Dott.ssa Enza Laiacona Responsabile del procedimento, sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportino l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Dpr 62/2013

**Premesso che** il comune di Ragusa intende valorizzare l'attività di hobbista e creatore di opere dell'ingegno, precisando che, l'hobbista è colui che vende, espone e baratta oggetti comuni, mentre il creatore di opere dell'ingegno deve avere le proprie creazioni riconosciute, dal Comune dove si vuole vendere, come innovative e originali;

**Considerato che** l'Assessorato regionale alle attività produttive, con circolare 22 ottobre 2013, n. 6, definisce alcuni aspetti dell'attività dei cosiddetti “hobbisti”, ovvero degli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono in modo del tutto sporadico ed occasionale, prevalentemente su aree pubbliche appositamente individuate dalle amministrazioni comunali, i prodotti del loro ingegno e della loro creatività e che essendo un'attività non svolta nell'ambito dell'esercizio d'impresa, va esclusa l'applicabilità della l.r. n. 28/1999, che ha disciplinato la materia del commercio su aree private nel territorio regionale;

**Preso atto** che in Sicilia, le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione destinate al Commercio e sono, invece, stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione (art. 11, comma 3, L.r. n. 18/1995);

**Rilevato che** nell'ordinamento regionale, così come in quello nazionale, manca una definizione giuridica dell'hobbista ed una disciplina del commercio dei prodotti della propria attività e che, in tale contesto, l'unico riferimento giuridico certo è la legge in materia di Iva, in forza della quale sono imponibili solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Nell'ambito delle attività commerciali rientrano solo quelle, ancorché occasionali, che siano svolte in forma di impresa, i cui requisiti, la professionalità e l'abitudine esigono il carattere continuativo e stabile dell'attività imprenditoriale ai sensi degli artt. 2135 e 2195 del codice civile, non ravvisabili, nel caso in specie, ad atti isolati di produzione e commercio. Se ne desume, pertanto, che anche a fronte di un'attività occasionale, solo quella esercitata nell'ambito di attività di impresa può essere qualificata come commerciale e quindi soggetta ai relativi obblighi fiscali e regolamentari. Tutto ciò premesso, conseguentemente, si ritiene che la vendita occasionale di oggetti realizzati per hobby possa essere esclusa dall'applicazione della L.r. n. 28/99 (così come previsto dall'art. 2, comma 2, lett. i), della citata legge regionale) che ha disciplinato la materia del commercio su aree private nel territorio regionale;

**Considerato**, altresì, necessario dettare apposita disciplina relativa alle opere cd. dell'ingegno, tenendo conto della diversa valenza rispetto ai cd. hobbisti e di quanto statuito dalla la risoluzione n. 224879 del 5 novembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico;

**Tenuto conto**, infine, della necessità di sperimentare presso il comune di Ragusa, in apposite aree pubbliche, mercatini cd. svuota casa” riservati a privati cittadini, già sperimentati in altri Comuni;

**Dato atto** che in assenza di una specifica legislazione in materia a livello regionale, scaturisce l'esigenza di individuare le norme base che disciplinino la realizzazione di manifestazioni, diverse

da quelle puramente commerciali, che favoriscano l'incontro della domanda e dell'offerta di beni che sfuggono alla logica distributiva commerciale tradizionale, che abbiano una forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale, che incrementino l'interesse turistico per gli avvenimenti del territorio comunale e che favoriscano il riciclo e il riuso di beni con conseguente riduzione dei rifiuti;

**Richiamato** l'articolo 4, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 stabilisce che lo stesso decreto non si applica "h) a chi vende o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico";

**Rilevato**, altresì, che presso il comune di Ragusa ha avuto rilievo attività di hobbista, quale **creativo**, che può essere considerato un artigiano che professionalmente od occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.);

**Preso atto** quindi della necessità di regolamentare l'attività occasionale e saltuaria di vendita, scambio o baratto da parte di operatori non professionali;

**Ritenuto** necessario, anche per ragione di trasparenza, statuire apposita procedura relativa alle attività previste dal presente atto;

**Considerato** che il Servizio Commercio su Aree Pubbliche ha provveduto ad elaborare il Regolamento per lo svolgimento di "mercatini" su aree pubbliche riservati a hobbisti e creatori di opere dell'ingegno e di "svuota casa" riservati a privati cittadini;

**Viste** le linee guida per lo svolgimento di "mercatini" su aree pubbliche riservati a hobbisti e creatori di opere dell'ingegno e di "svuota casa" riservati a privati cittadini, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

**Visto** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico;

**Vista** la Deliberazione Consiliare n.19 del 24 marzo 2017, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità ai sensi dell'art.152 del D.Lgs 267/2000;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2020-2022, nelle more di approvazione del P.E.G. 2021-2023;

**Dato** atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati;

**Dato atto** dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa o diminuzione di entrata e che pertanto il parere di regolarità contabile non è dovuto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- lo Statuto comunale;
- il TUEL - D. Lgs. 267/2000;

- il Codice del Commercio -

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in premessa da intendersi qui di seguito integralmente richiamato:

- di approvare le Linee Guida per lo svolgimento di “mercatini” su aree pubbliche riservati a hobbisti e creatori di opere dell’ingegno e di “svuota casa” riservati a privati cittadini nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12, comma 2 del L.R. n.44/91, per l’urgenza di provvedere agli atti conseguenziali.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

**D E L I B E R A**

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 155 del 22/03/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale Supplente

Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì